

N. 2297-881-1182-1290-1338-1422-1434-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

*presentata alla Presidenza l'8 luglio 2002*

(Relatore: **VASCON**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

n. 2297

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 6 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 628)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(**LA LOGGIA**)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(**ALEMANNO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(**BUTTIGLIONE**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(**MATTEOLI**)

E CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA DEVOLUZIONE

(**BOSSI**)

---

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 7 febbraio 2002*

---

E SULLE

**PROPOSTE DI LEGGE****n. 881**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VASCON, GIRONDA VERALDI, MANINETTI, COSSIGA, MISURACA, FRAGALÀ, RAMPONI, DI VIRGILIO, FOTI, BORNACIN, MARINELLO, ANTONIO RUSSO, ORICCHIO, TARDITI, PATRIA, CARRARA, RICCIUTI, RIVOLTA, FILIPPO MANCUSO, CAMINITI, BALLAMAN, BRICOLO, CÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, MARTINELLI, PAGLIARINI, RIZZI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, SAGLIA, ONNIS, SANTORI, STRADELLA, SARDELLI, COLLAVINI, PERETTI, DI TEODORO, RICCIOTTI, TARANTINO, CIRO ALFANO, LUCCHESI**

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,  
n. 157, in materia di specie cacciabili

*Presentata il 15 giugno 2001*

**n. 1182**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**BECCALOSSI, SAGLIA**

Disposizioni in materia di specie cacciabili  
e di vigilanza venatoria

*Presentata il 4 luglio 2001*

**n. 1290**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMELE, AMATO, TARDITI, COLLAVINI, PARODI, GERMANÀ, FRATTA PASINI, COSENTINO, STRADELLA, MARINELLO, DI VIRGILIO, LAVAGNINI, NICOTRA, FILIPPO MANCUSO, OSVALDO NAPOLI, SCHMIDT, JACINI, DI TEODORO, SANZA, SANTORI, BALDI, PAROLI, FALICA, MARRAS, CAMMARATA, ORICCHIO, MORETTI, SANTULLI, SPINA DIANA, PITTELLI**

Disposizioni per l'affidamento alle regioni di competenze  
in materia di conservazione degli uccelli selvatici

*Presentata il 10 luglio 2001*

**n. 1338, d'iniziativa del deputato ALBONI**

---

Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992,  
n. 157, in materia di specie cacciabili

*Presentata il 17 luglio 2001*

---

**n. 1422, d'iniziativa del deputato MORONI**

---

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle regioni e delle  
province autonome in materia di specie cacciabili e di  
vigilanza venatoria

*Presentata il 25 luglio 2001*

---

**n. 1434, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**BENEDETTI VALENTINI, MESSA, FOTI, ANGELA NAPOLI,  
CIRIELLI, ALBONI, BRIGUGLIO, SCALIA, ONNIS, ANEDDA**

---

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle regioni e  
delle province autonome in materia di specie cacciabili  
e di vigilanza venatoria

*Presentata il 26 luglio 2001*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo licenziato dalla Commissione agricoltura riproduce, senza modifiche, il disegno di legge, già approvato dal Senato (A.C. 2297), volto a dare attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, laddove permette, a determinate condizioni, la possibilità di derogare al divieto di prelievo venatorio.

A tale disegno di legge sono state abbinata una serie di proposte di legge, anch'esse dirette a conseguire il medesimo obiettivo.

1. *Le proposte di legge all'esame della Commissione.*

In particolare, la proposta di legge C. 881, d'iniziativa dei deputati Vascon ed altri, si compone di un articolo unico volto a modificare l'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, nel senso di aggiungere, in fine, un ulteriore periodo secondo il quale le regioni possono adottare, altresì, le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

La proposta di legge C. 1182, d'iniziativa dei deputati Beccalossi ed altri, individua come finalità del provvedimento la disciplina delle modalità di applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 ed individua, quindi, le modalità di prelievo. A tal fine viene previsto che è ammesso il prelievo delle specie Passero d'Italia (*passer italiae*), Passera mattuggia (*passer montanus*), e Storno (*sturnus vulgaris*) al fine di prevenire gravi danni alla colture agricole, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, co.1, lett. a) della dir. 79/409/CEE; è consentito il prelievo a carico delle specie Fringuello (*fringilla coelebs*) e Peppola (*fringilla montifringilla*), al fine di conservare radicate tradizioni venatorie, ai sensi

dell'articolo 9 della dir. 79/409/CEE; il prelievo è ammesso nel limite massimo di dieci esemplari giornalieri complessivi, con gli strumenti indicati dall'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 e per il periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre dello stesso anno; nel caso in cui sia accertata la riduzione delle specie oggetto di prelievo, le regioni, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono il prelievo medesimo. Infine, la proposta di legge regola i controlli sull'applicazione delle deroghe stabilendo che: la vigilanza è affidata agli agenti e alle guardie individuate dall'articolo 27 della legge n. 157 del 1992; le regioni sono tenute a trasmettere all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione informativa sulle modalità di prelievo che sono state effettuate nella stagione venatoria.

La proposta di legge C. 1290, d'iniziativa dei deputati Romele ed altri, prevede, tra l'altro, la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare il prelievo venatorio in deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, conformemente ai principi stabiliti nella proposta; stabilisce che le deroghe possono essere disposte solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici venatori, ove istituiti; prevede che le deroghe sono stabilite dalle regioni nell'ambito del loro territorio mentre nell'ambito del territorio provinciale le stesse sono attuate dalle province secondo le modalità stabilite dalla legge regionale; stabilisce che le deroghe riguardanti la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole

quantità in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo devono essere disposte sentito l'Istituto per la fauna selvatica e gli osservatori faunistici regionali e non possono riguardare specie per le quali sia stata accertata la grave diminuzione della consistenza numerica. Sempre secondo tale proposta di legge, i provvedimenti di deroga devono indicare: le specie oggetto del prelievo; i soggetti abilitati; i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo; le circostanze di tempo ed i luoghi del prelievo; la quantità dei capi complessivamente prelevabili, definita in relazione alla consistenza numerica di ciascuna specie; i controlli e le forme di vigilanza; la motivazione, in riferimento agli interessi che si intende proteggere, individuati dal co.1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (salute e sicurezza pubblica; sicurezza aerea; danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna; ricerca ed insegnamento; ripopolamento; allevamento; la cattura di determinati uccelli in modo selettivo e controllato). Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e alle amministrazioni interessate una relazione analitica sulle modalità di attuazione delle deroghe da parte delle regioni e delle province.

La proposta di legge C. 1338, d'iniziativa del deputato Alboni, presenta un contenuto identico alla proposta Vascon, A.C. 881, in quanto prevede che sia aggiunto all'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992 un nuovo periodo secondo il quale le regioni possono disporre le deroghe al divieto di prelievo venatorio secondo quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

La proposta di legge C. 1422, d'iniziativa del deputato Moroni, intende disciplinare le modalità di deroga, da parte delle regioni e province autonome, al divieto di prelievo venatorio, di cui all'articolo 9, par.1, lett. c) della direttiva 409/79/CEE (cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole

quantità, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo). A tal fine, stabilisce che il potere di deroga può essere esercitato: solo in caso di assenza di soluzioni alternative soddisfacenti; al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, la detenzione, l'abbattimento, la commercializzazione di uccelli in quantità limitate, in modo da non pregiudicare la conservazione della specie. Prevede che le regioni e le province autonome debbano esercitare il potere di deroga nel rispetto delle tradizioni locali, escludendo le specie tutelate indicate dall'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, ed avvalendosi delle province per l'attuazione delle deroghe. Stabilisce che le deroghe devono rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE riguardo l'indicazione delle specie oggetto di prelievo, dei mezzi utilizzati, delle persone autorizzate, dei controlli e dei tempi di caccia che non possono essere superiori a trenta giornate annue, per non più di tre giorni settimanali a scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì, e per non oltre dieci capi giornalieri per ciascuna specie). Infine, prevede che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione delle deroghe al divieto di prelievo venatorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai centri di cattura interessati. Qualora siano state accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica delle specie interessate dalla deroga, le regioni, sentito il parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, dispongono la sospensione del prelievo.

La proposta di legge C. 1434, d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini ed altri, presenta un contenuto simile al disegno di legge governativo. Essa prevede che le regioni e le province autonome sono autorizzate a disciplinare il potere di deroga al divieto di prelievo venatorio, in

conformità con i principi e criteri di cui all'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE e alle disposizioni dell'articolo 9 della medesima direttiva; le deroghe potranno essere disposte solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e dovranno specificare: le specie che formano oggetto; i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati; le circostanze di tempo e di luogo del prelievo; il numero dei capi complessivamente prelevabili; i controlli e le forme di vigilanza cui è soggetto il prelievo; le deroghe possono essere disposte solo per periodi determinati, sentito l'Istituto per la fauna selvatica o gli istituti riconosciuti a livello regionale e non possono riguardare specie di cui è registrata la consistente diminuzione numerica; tale normativa è applicabile anche nel caso di deroghe per la cessione ai fini di richiamo; ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione delle deroghe al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per suo tramite, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie e all'Istituto per la fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette ogni anno alla Commissione europea la relazione sull'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

## 2. Il testo licenziato dalla Commissione.

Il disegno di legge governativo C. 2297, come approvato dal Senato e non modificato dalla Commissione, individua i principi cui dovranno attenersi le regioni nel disciplinare la potestà di deroga al divieto di prelievo venatorio, stabilendo che le regioni dovranno, in primo luogo, conformarsi ai principi stabiliti negli articolo 1 e 2 della direttiva e alle disposizioni recate dall'articolo 9 della stessa, e potranno disporre le deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e solo per le finalità indicate nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. Le regioni dovranno speci-

ficare, nei provvedimenti attuativi: le specie che ne formano oggetto; i mezzi, gli impieghi, ed i metodi di prelievo autorizzati; le condizioni di rischio; le circostanze di tempo e di luogo del prelievo; il numero dei capi prelevabili al giorno e nel complesso del periodo; i controlli e le forme di vigilanza del prelievo nonché gli organi incaricati della stessa vigilanza; i soggetti abilitati al prelievo, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

Le regioni, inoltre, potranno disporre le deroghe solo per periodi limitati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli istituti riconosciuti a livello regionale; non potranno disporre deroghe nei confronti di quelle specie per le quali è stato accertata una diminuzione numerica consistente.

Le regioni, ai sensi del comma 4, sono soggette al potere di annullamento dei provvedimenti di deroga con delibera del Consiglio dei ministri, qualora, previa diffida, questi si rivelino contrastanti con le disposizioni della legge statale e con quelle della direttiva comunitaria e, ai sensi del comma 5, dovranno trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle deroghe, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle politiche comunitarie, all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica e alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente viene, invece, delegato a riferire alla Commissione europea sullo stato di attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria.

Nella relazione al disegno di legge governativo viene ricordata la spinosa vicenda che ha accompagnato l'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e la necessità di risolvere definitivamente, attraverso un intervento normativo primario da parte dello Stato, la questione.

Il suddetto articolo 9 non ha trovato un'applicazione dettagliata con la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, dando vita ad

una lunga serie di conflitti tra lo Stato e le regioni in merito alla titolarità del potere di disciplina delle applicazioni di deroga e ad un contenzioso con la Comunità europea in merito alla mancata applicazione dell'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE.

Già con la sentenza del 7 marzo 1996 (causa C-118/94) la Corte di Giustizia delle Comunità europee, chiamata a pronunciarsi, in sede pregiudiziale ex articolo 177 del Trattato, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ha affermato che l'articolo 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli articoli 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo 9.

Antecedentemente, con sentenza 15 marzo 1990 (causa C-339/87), la Corte di giustizia aveva affermato che, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise.

La questione riguardante l'attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 ha interessato anche la Corte costituzionale italiana, chiamata a decidere in merito al soggetto competente ad attuarle e allo strumento normativo utilizzabile.

Con la sentenza n. 272 del 1996, la Corte costituzionale si è espressa sulla competenza della regione Umbria a derogare all'elenco delle specie cacciabili, aggiungendo il fringuello tra quelle ammesse al prelievo. La regione sosteneva in quell'occasione che la propria competenza trovava come fondamento l'articolo 1 della legge sulla caccia (legge n. 157 del 1992) che, nello stabilire l'integrale recepimento della direttiva 79/409, aveva nella sostanza recepito l'articolo 9 della direttiva, rinviando alle regioni la attuazione del disposto medesimo. La Corte ha affermato che l'articolo 9 è da considerarsi operativo ma solo nel senso di legittimare le Autorità

nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un riferimento circostanziato agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa. Per quanto riguarda il provvedimento adottato dalla regione Umbria, la Corte ha stabilito che la materia risulta di competenza statale, dal momento che l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 affida l'individuazione delle specie cacciabili, ai fini dell'esercizio venatorio, ad un apposito elenco, al quale possono essere disposte variazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Successivamente a questa sentenza è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio 27 settembre 1997, recante modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, intendeva disciplinare le modalità per l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 409/79/CEE, stabilendo che tali deroghe possono essere adottate solo qualora non vi siano soluzioni soddisfacenti e allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (articolo 1). L'attuazione delle deroghe è stata così rimessa alla valutazione delle regioni, stabilendo che esse dovevano indicare: le giustificazioni della deroga; le specie e le quantità oggetto della deroga; l'esame delle diverse soluzioni alternative; le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed i metodi selettivi di cattura e detenzione; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati; i tempi e i luoghi di esercizio della deroga; le modalità, gli organi di controllo ed il

sistema di verifica dei controlli effettuati; il termine finale di operatività della deroga; il piano di intervento (articolo 2). È stato, altresì, previsto che la disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe si applicasse anche alla cattura per la cessione a fini di richiamo (articolo 3). All'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato assegnato il compito di accertare la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto in esame per l'attuazione delle deroghe.

Successivamente la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare nuovamente la questione concernente l'attivazione del potere di deroga al divieto di prelievo venatorio.

Con la sentenza n. 168 del 1999 la Corte, richiesta di giudicare in via principale della legittimità costituzionale di tre delibere regionali in materia di deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 409/1979, affermava che la competenza in materia di attuazione dell'articolo 9 della direttiva, da distinguere nettamente dal potere di individuazione delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, spetta allo Stato e non alle regioni. Secondo la Corte « sussiste, infatti, un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica; dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, ex articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, al generale regime di protezione ». Risulta, quindi, conseguente che « la disciplina del potere di deroga — che secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/1987) deve tradursi in norme nazionali precise (« i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise ») — può, e non già deve, trattandosi di una facoltà, trovare attuazione nel

nostro ordinamento... attraverso una normativa nazionale di recepimento — non rintracciabile nella legge n. 157 del 1992 — idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia ».

La Corte è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione a breve distanza. Con la sentenza n. 169 del 1999, resa in un conflitto di attribuzione tra lo Stato ed alcune regioni ricorrenti in relazione alla legittimità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1997 che aveva regolato l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, par. 1, lett. c) della direttiva 409/1979, la Corte ribadisce quanto affermato nella sua precedente giurisprudenza, ritenendo che la disciplina dell'esercizio delle deroghe al divieto di caccia sottintende un interesse unitario, relativo alla protezione del patrimonio faunistico. Ciò nonostante, il ricorso è risultato fondato nella parte in cui si contesta l'utilizzo del decreto per regolare tale materia, utilizzo contrastante con le regole che riguardano il rapporto tra fonti regionali e fonti statali e tra quelle statali e quelle comunitarie: anche nel caso in cui il decreto di specie dovesse essere ricondotto alla categoria degli atti di indirizzo e di coordinamento, esso non avrebbe rispettato i requisiti di forma e di sostanza previsti e, in primis, l'esigenza di un fondamento normativo per la sua emanazione.

### 3. *L'attività istruttoria.*

Per quanto riguarda l'attività istruttoria, essa si è concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri e nello svolgimento di una serie di audizioni.

La delicatezza dei profili di conformità al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e di compatibilità con la normativa comunitaria ha consigliato di procedere, subito dopo l'adozione come testo base del disegno di legge approvato dal Senato, al sollecito dei pareri delle Commissioni in sede consultiva.



Hanno espresso il loro parere le Commissioni I (affari costituzionali), VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (lavoro pubblico e privato), e XIV (politiche dell'Unione europea). Tra i pareri espressi si segnalano quelli della I Commissione affari costituzionali e della XIV Commissione politiche dell'Unione europea, le quali hanno espresso pareri favorevoli con osservazioni. Le Commissioni VIII e IX hanno invece espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni.

La I Commissione ha anzitutto preso atto che l'ambito di intervento del disegno di legge « appare essere prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato », formulando poi due osservazioni: una relativa all'opportunità di « specificare che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE attraverso il potere regolamentare delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione »; e l'altra relativa all'opportunità di riformulare il comma 4 « nel senso di renderlo più conforme al dettato dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere che il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni nel caso, tra l'altro, di mancato rispetto della normativa comunitaria, non sembra far riferimento ad un potere di annullamento di atti delle regioni ».

Dunque, la I Commissione, alla luce del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, riconosce la competenza statale in materia, già affermata dalla Corte costituzionale, e, anzi, ritiene trattarsi di competenza statale esclusiva, nella quale l'intervento delle regioni è consentito solo attraverso fonti di rango secondario. Le due osservazioni non sono state accolte da un lato per l'esigenza di non modificare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dall'altro perché non sembra impossibile giungere in via interpretativa alla risoluzione dei problemi segnalati: nel

primo caso, potendo le regioni prevedere le deroghe in questione con regolamenti, anziché con leggi, regionali; nel secondo caso, essendo forse immaginabile, in attuazione dall'articolo 120, secondo comma, Cost., la costruzione di un procedimento sostitutivo, che assuma eventualmente forme caducatorie, purché diretto ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria da parte dei regolamenti regionali attuativi della legge in esame.

La XIV Commissione, dopo avere anch'essa riconosciuto la competenza legislativa dello Stato, sia pur relativamente ai soli principi fondamentali, ha sottolineato che « sembra opportuno dare seguito all'esigenza, richiamata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 15 marzo 1990, in causa C-339/87, di disporre di disposizioni nazionali precise e sufficientemente dettagliate che disciplinino i criteri in base ai quali le deroghe possono essere effettuate ». Inoltre, poiché « nei casi di mancata adozione da parte di talune Regioni dei rispettivi provvedimenti di attuazione, occorrerebbe una normativa suppletiva statale applicabile fintantoché le Regioni non abbiano provveduto con autonome disposizioni », la XIV Commissione ha invitato, in un'osservazione, la Commissione di merito a valutare l'opportunità « di prevedere la definizione di una disciplina minima dei criteri in base ai quali si può derogare ai divieti sanciti dalla direttiva 79/409/CEE, specificandosene l'applicabilità alle sole Regioni che non abbiano ancora provveduto all'adozione dei provvedimenti di attuazione e fino al momento in cui tali provvedimenti non siano emanati ». Sembra, peraltro — come riconosciuto dallo stesso parere della XIV Commissione — che la normativa comunitaria già contenga i principi fondamentali e che comunque ciascuna Regione debba restare libera di decidere se introdurre o meno le deroghe al divieto di prelievo venatorio.

Sono stati inoltre auditi, in audizioni informali, i seguenti soggetti: anzitutto, i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province au-

tonome, che si sono espressi in senso favorevole sul provvedimento, pur formulando qualche riserva sul contenuto del comma 4; in secondo luogo, i rappresentanti dell'Unione nazionale associazioni venatorie italiane, che hanno sollecitato una rapida approvazione del disegno di legge; in terzo luogo, i rappresentanti di una serie di associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, LAV, Lega per l'abolizione della caccia, Donne e ambiente, Legambiente), tutte fermamente contrarie al disegno di legge; in quarto ed ultimo luogo, i rappresentanti delle associazioni professionali agricole (Confagricoltura, Coldiretti e CIA), favorevoli invece all'approvazione del testo.

La particolare urgenza, anche in relazione al calendario venatorio, e l'ampio grado di consenso politico alla base del disegno di legge sono testimoniati dal trasferimento alla sede legislativa, chiesto da più di quattro quinti dei componenti della Commissione agricoltura, con l'assenso del Governo, e deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 2002. Tuttavia, sempre il 25 giugno 2002, al termine della seduta, il Presidente di Assemblea ha comunicato che, dietro richiesta di oltre un decimo dei componenti della Camera, è intervenuta la rimessione all'Assemblea del disegno di legge stesso.

VASCON, *Relatore.*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2297 recante norme in tema di deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio,

considerato che il provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

considerato, altresì, che l'articolo 9 della suddetta direttiva, prevede in particolare la possibilità per gli Stati membri di introdurre deroghe alle disposizioni dettate dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della medesima direttiva al fine di tutelare tra l'altro la salute e la sicurezza pubblica, di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e di proteggere la flora e la fauna,

preso atto che l'ambito di intervento dell'articolo 9 della suddetta direttiva nonché del disegno di legge in esame appare essere prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato,

considerato che nell'ambito delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato un intervento normativo delle regioni può configurarsi solo come esercizio di potere regolamentare delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* al comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE attraverso il potere regolamentare delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

*b)* si valuti l'opportunità di riformulare il comma 4 nel senso di renderlo più conforme al dettato dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere che il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni nel caso, tra l'altro, di mancato rispetto della normativa comunitaria, non sembra far riferimento ad un potere di annullamento di atti delle regioni.

**PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2297, recante « Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE », approvato dal Senato;

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge: « Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE »,

delibera di esprimere:

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 2297, recante « Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE »;

considerato che lo Stato è il soggetto responsabile nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea della tempestiva e corretta attuazione della normativa comunitaria e che la competenza ad attuare la stessa normativa deve essere letta alla luce del riparto di competenze previsto dal nuovo titolo V della Costituzione;

considerato che lo Stato è chiamato a fissare — desumendoli peraltro in gran parte dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE — i soli principi fondamentali della materia, nel rispetto dei quali le Regioni dovranno adottare le rispettive normative di attuazione;

sottolineato, peraltro, che sembra opportuno dare seguito all'esigenza, richiamata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 15 marzo 1990, in causa C-339187, di disporre di disposizioni nazionali precise e sufficientemente dettagliate che disciplinino i criteri in base ai quali le deroghe possono essere effettuate e che, nei casi di mancata adozione da parte di talune Regioni dei rispettivi provvedimenti di attuazione, occorrerebbe una normativa suppletiva statale applicabile fintantoché le Regioni non abbiano provveduto con autonome disposizioni;

rilevato, con riferimento all'articolo 1, capoverso Art. 19-*bis*, comma 4, che il potere di annullamento ivi previsto appare effettivamente esercitabile solo se riferito a provvedimenti amministrativi di attuazione delle rispettive legislazioni regionali, dovendo viceversa ogni eventuale censura avverso le leggi regionali essere fatta valere con il ricorso agli ordinari strumenti di giustizia costituzionale;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la definizione di una disciplina minima dei criteri in base ai quali si può derogare ai divieti sanciti dalla direttiva 79/409/CEE, specificandosene l'applicabilità alle sole Regioni che non abbiano ancora provveduto all'adozione dei provvedimenti di attuazione e fino al momento in cui tali provvedimenti non siano emanati.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2297

—  
ART. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (*Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*). — 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la re-

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

—  
ART. 1.

*Identico.*

gione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE ».

€ 0,26



\*14PDL0030110\*